

Efficacia diretta all'accordo

Con la presenza degli avvocati in mediazione si è aperta una sorta di corsia preferenziale per l'attribuzione dell'efficacia esecutiva agli accordi di conciliazione. A seguito della miniriforma della mediazione basta, infatti, la sottoscrizione di questi ultimi per attribuire ex lege efficacia di titolo ese-

cutivo all'accordo di conciliazione, senza la necessità di ricorrere al più lungo e costoso procedimento di omologazione dinanzi al presidente del tribunale.

Per comprendere l'importanza della questione, occorre partire dalla considerazione che questo tipo di accordi, di per sé, hanno natura essenzialmente contrattuale.

In via generale, in caso di inadempimento della controparte, il creditore avrebbe quindi come unica possibilità quella di rivolgersi all'autorità giudiziaria per far accertare tale inadempimento e ottenere un provvedimento con il quale procedere in via esecutiva contro il debitore.

Il dlgs 28/2010 aveva quindi previsto la possibi-

lità che l'accordo raggiunto in sede di mediazione acquistasse efficacia esecutiva a seguito di una procedura di exequatur (c.d. omologazione) da svolgersi presso il tribunale civile competente per luogo in relazione alla sede dell'organismo di conciliazione al quale le parti si fossero affidate, previo accertamento della conformità dell'accor-

do alle norme imperative e all'ordine pubblico. La novità introdotta dal c.d. decreto del fare è stata quindi quella di attribuire direttamente per legge efficacia esecutiva all'accordo di conciliazione che sia stato sottoscritto anche dai legali che assistono le parti, di fatto evitando la predetta appendice giudiziale.

—© Riproduzione riservata—

I principi enunciati dalla giurisprudenza più recente

1. LA MEDIAZIONE ATTRAIE LE DOMANDE ACCESSORIE

Le domande connesse a una questione sottoposta a mediazione obbligatoria, anche se di per sé non soggette a detta condizione di procedibilità, vanno preferibilmente trattate nell'ambito della procedura conciliativa relativa alla domanda principale. Nella specie un soggetto aveva agito in giudizio per sentire condannare il convenuto al ripristino dei luoghi relativi a una area in comproprietà, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali. Sebbene soltanto per la prima domanda vi fosse l'obbligo della mediazione, trattandosi di una questione afferente diritti reali, il giudice ha ritenuto di dover estendere la procedura di mediazione anche alla richiesta dei danni non patrimoniali, giacché l'eventuale trattazione separata della lite avrebbe potuto compromettere le prospettive di conciliazione (Tribunale di Verona, ordinanza 25/6/2015). Più in generale è stato ritenuto che in mediazione possano essere affrontate tutte le questioni che siano utili all'individuazione di un accordo tra i litiganti. La mediazione è infatti una procedura informale e, come tale, non è necessario che il suo oggetto sia rigorosamente determinato al pari di un giudizio civile ordinario, tanto che il mediatore ben potrebbe proporre alle parti di estendere il negoziato sia a questioni diverse dall'oggetto del futuro ipotetico giudizio sia tra soggetti non necessariamente coincidenti con le parti processuali (Tribunale di Pavia, ordinanze 19 gennaio 2015).

2. ALLA MEDIAZIONE DEVONO SEMPRE ESSERE PRESENTI PERSONALMENTE LE PARTI

Il tentativo di mediazione non può considerarsi una mera formalità da assolversi con la sola partecipazione dei difensori all'incontro preliminare (anche se muniti di procura a transigere e conciliare), essendo necessaria la partecipazione personale delle parti in lite già al primo incontro di mediazione, di mero contenuto informativo (Tribunale di Pavia, ordinanze 17 giugno 2015, 26 maggio 2015, 13 aprile 2015, 9 marzo 2015 e 2 febbraio 2015; Tribunale di Vasto, sentenza 9 marzo 2015; Tribunale di Roma, ordinanza 30 giugno 2014; Tribunale di Bologna, 5 giugno 2014). In altre decisioni la stessa fattispecie è stata invece ritenuta presupposto sufficiente per l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la causa in questione, senza incidere sulla procedibilità del giudizio (Tribunale di Bologna, ordinanza 16 ottobre 2014 e 11 novembre 2014; Tribunale di Cassino, ordinanza 8 ottobre 2014). Secondo un'altra decisione, la mediazione è effettiva e, dunque, la condizione di procedibilità si intende realmente superata, solo allorquando le parti proseguano oltre il primo incontro informativo e siano presenti personalmente all'incontro con i rispettivi avvocati (Tribunale di Roma, ordinanza del 19 febbraio 2015).

3. IDENTIFICATA NEL VERBALE DI MEDIAZIONE LA PARTE CHE NON HA COLLABORATO ALLA RIUSCITA DELLA MEDIAZIONE

Ai fini della regolamentazione delle spese processuali del giudizio è necessario comprendere quale delle parti non ha effettivamente partecipato alla mediazione e impedito la possibilità di giungere a un accordo. Pertanto il mediatore deve verbalizzare quale, tra le parti che abbiano partecipato all'incontro, abbia dichiarato di non voler proseguire nella mediazione oltre l'incontro preliminare (Tribunale di Pavia, ordinanza del 30 marzo 2015). In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta tenutasi la prima udienza di comparizione, spetta comunque all'opponente (attore in senso sostanziale) avviare la mediazione obbligatoria nei termini fissati dal giudice dell'opposizione, pena l'improcedibilità del relativo giudizio e la conferma del decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Nola, sentenza 24 febbraio 2015).

4. LE PARTI NON POSSONO LIMITARSI ALLA PARTECIPAZIONE AL SOLO INCONTRO INFORMATIVO

Per l'effettività procedibilità della domanda in giudizio le parti non devono limitarsi a partecipare al primo incontro informativo ma devono anche esperire effettivamente l'intero procedimento di mediazione (giudice di pace di Monza, ordinanza 28 gennaio 2015). In altre decisioni questa conclusione è stata applicata al (solo) caso della mediazione c.d. delegata (Tribunale di Firenze, ordinanze 19 marzo 2015 e 17 marzo 2014; Tribunale di Pavia, ordinanza 10 febbraio 2015; Tribunale di Siracusa, ordinanza 23 gennaio 2015; Tribunale di Monza, 20 ottobre 2014; Tribunale di Rimini, ordinanza 16 luglio 2014). Inoltre la mancata comparizione personale di entrambe le parti senza giustificato motivo all'incontro di mediazione può condurre addirittura a una mediazione bis, non essendo altrimenti possibile ritenere superata la condizione di procedibilità. Nella specie il giudice ha quindi rinviato nuovamente i litiganti dinanzi a un organismo di mediazione, evidenziando loro che il tentativo di mediazione deve essere effettivo e non meramente formale (Tribunale di Palermo, ordinanza del 17 marzo 2015).

5. È PRODUCIBILE IN GIUDIZIO LA CONSULENZA TECNICA SVOLTA NEL CORSO DELLA MEDIAZIONE

È ammissibile la produzione in giudizio della consulenza tecnica svolta nel corso della procedura di mediazione, anche se una delle parti non presti il proprio consenso. Nella specie si trattava di una controversia relativa a un presunto errore professionale di un medico. Il paziente danneggiato, all'esito negativo della mediazione, aveva agito in giudizio producendo proprio la perizia redatta nel corso della mediazione. Al deposito di tale documento si era naturalmente opposta la controparte, deducendo la violazione degli artt. 9 e 10 del dlgs n. 28/2010, non avendo prestato il proprio consenso al deposito in giudizio dell'elaborato peritale. Il giudice ha però dichiarato ammissibile la documentazione prodotta, statuendo, in un'ottica di temperamento tra l'esigenza di riservatezza e quella di economia processuale, che le dichiarazioni coperte dalla riservatezza sono solo quelle delle parti e che l'attività del consulente in mediazione «si estrinseca, ed esaurisce, nella motivata esposizione dei risultati dei suoi accertamenti tecnico-specialistici». Da ciò conseguirebbe il fatto che l'elaborato peritale ben può essere utilizzato dal giudice per trarre argomenti e elementi utili a formare il proprio convincimento motivazionale, anche ai fini della proposta ai sensi dell'art. 185-bis cpc (Tribunale di Roma, ordinanza del 17 marzo 2014).

6. ACCORDI OMOLOGATI SOLO SE RISULTANO CHIARE LE RAGIONI DEL CONTENDERE

Per ottenere l'omologazione dell'accordo di conciliazione da parte dell'autorità giudiziaria, necessaria per ottenere l'esecutività del medesimo in mancanza della sottoscrizione dei legali delle parti, occorre che il giudice possa esercitare un effettivo controllo sulla conformità delle pattuizioni all'ordine pubblico e alle norme imperative. Nella specie l'accordo scaturito da un procedimento di mediazione volontaria, nel quale le parti si erano presentate dal mediatore senza l'assistenza degli avvocati, veniva sottoposto al presidente del tribunale per ottenere l'omologazione. Il giudice, tuttavia, non potendo verificare la conformità dell'accordo all'ordine pubblico e alle norme imperative per il suo carattere estremamente succinto, rigettava l'istanza, in quanto non era in tal modo possibile conoscere il titolo sottostante all'accordo (Tribunale di Firenze, decreto 2 luglio 2015). È stato poi ritenuto che, nel silenzio della legge, sia sufficiente il solo decreto di omologa per intraprendere la procedura esecutiva, senza che sia necessario far apporre sul decreto stesso la formula esecutiva (Tribunale di Avezzano, ordinanza del 29 ottobre 2014).